

Cass., civ. sez. I, del 28 gennaio 2016, n. 1626

3.1. — Il motivo è infondato.

Nell'escludere l'intervenuta estinzione del giudizio, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte all'epoca della decisione e divenuto *jus receptum* nella giurisprudenza successiva, secondo cui la riassunzione del processo interrotto deve ritenersi perfezionata con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo, ai fini dell'osservanza del predetto termine, la successiva notificazione dell'atto, volta esclusivamente a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che l'omissione o l'invalidità della notifica non comportano l'estinzione del giudizio, ma impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., mediante la fissazione di un termine perentorio, la cui inosservanza soltanto determina l'estinzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 15 aprile 2015, n. 7661; Cass., Sez. VI, 24 settembre 2013, n. 21869; Cass., Sez. III, 31 luglio 2012, n. 13683; Cass., Sez. 11, 27 gennaio 2011, n. 1900).

La ricorrente contesta il predetto principio, sostenendo che l'errata identificazione del soggetto nei confronti del quale deve aver luogo la riassunzione non si risolve in un mero vizio della notificazione, ma incide sulla stessa validità del ricorso, che, in quanto privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo cui è destinato, deve ritenersi inidoneo ad impedire l'estinzione del processo.

Tale assunto si pone peraltro in contrasto con la rilevanza obiettiva dell'atto di riassunzione, per la cui operatività occorre avere riguardo alla manifestazione di volontà nello stesso contenuta, che deve risultare chiaramente indirizzata alla prosecuzione del processo, con la conseguenza che, ai fini della sua validità, è sufficiente che esso contenga l'indicazione degli elementi necessari per individuare il giudizio che la parte intende proseguire, non assumendo alcun rilievo, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, l'errore eventualmente commesso nell'identificazione della controparte: proprio in applicazione di tale principio, d'altronde, questa Corte ha affermato, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, che in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato dichiarato interrotto a causa della fusione, è sufficiente, per evitare l'estinzione del giudizio, il tempestivo deposito in cancelleria dell'atto di riassunzione, ancorché lo stesso sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, dal momento che l'incompletezza del contraddittorio può essere sanata attraverso l'ordine di integrazione nei confronti della società incorporante, in qualità di successore a titolo universale di quella incorporata (cfr. Cass., Sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1016; Cass., Sez. I, 29 luglio 2009, n. 17679; Cass., Sez. lav., 20 marzo 2008, n. 7611).